TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA

via A. de Hippolytis, 84078 – tel 0974.713111-
email tribunale.vallodellalucania@giustizia.it

Prot. n 418.1. **Vallo** 28/05/2026

Oggetto: Applicazione dell'art. 39 della legge 2 dicembre 2025, n. 182 – Nuova disciplina delle traduzioni giurate e perizie giurate – Disposizioni organizzative per le cancellerie.

Al direttore e ai funzionari dei S.G. area civile sede
Alla cancelleria del GdP sede
e AGRIPOL

Circolare n. 10/2026

L'art. 39 della legge 2 dicembre 2025 n. 182 entrata in vigore il 18.12.2025, intervenendo in tema di misure di semplificazione in favore dei cittadini, ha modificato l'art. 5 del RD 9.10.1922 n. 1366 in materia di atti notori, perizie stragiudiziali e traduzioni giurate, introducendo la modalità digitale delle traduzioni e perizie giurate.

In sintesi, le traduzioni e le perizie giurate di natura stragiudiziale, ai sensi dell'art. 39 della L. 182/2025, non richiedono, ai fini della loro validità, che il giuramento avvenga avanti al "cancelliere" potendo, invece, essere formate e sottoscritte digitalmente con giuramento incorporato.

Resta salva, però, la facoltà dell'interessato di ricorrere alla modalità tradizionale in presenza.

Ne consegue che le perizie giurate stragiudiziali possono essere formate digitalmente senza intervento della cancelleria.

Ovviamente, restano gli obblighi di bollo e diritti e rimane invariata la responsabilità penale del traduttore o perito.

In conclusione, la riforma elimina l'obbligo di passaggio in cancelleria avviando un sistema autonomo, digitale e decentrato nel quale la cancelleria resta un'opzione residuale e non più obbligatoria per tale adempimento.

Diversamente, invece, per le perizie giudiziali (CTU, perizie penali) che restano disciplinate dal codice di procedura civile e penale e richiedono il giuramento dinanzi al giudice.

Si comunichi per norma e regola e si pubblichi sul sito istituzionale per la massima diffusione.

Vallo della Lucania 28.05.2026

Il Dirigente Amministrativo
dott.ssa Vincenza Cinzia Fragomeno

Il Presidente
dott. Vincenzo Pellegrino

LEGGE 2 dicembre 2025, n. 182
Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attivita' economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.

(GU n.281 del 3-12-2025)

Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/2025

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

Titolo II
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN FAVORE DEI CITTADINI
Capo I
Semplificazione dei procedimenti amministrativi in favore dei cittadini

Art. 39
Disposizioni in materia di traduzioni giurate

1. Al regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. Gli atti notori e i verbali di giuramento di perizia stragiudiziali sono ricevuti dal cancelliere. Le perizie stragiudiziali, ivi comprese le traduzioni giurate, possono altresi' essere formate, sottoscritte e trasmesse digitalmente nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici nel processo civile, fermo restando il versamento dell'imposta di bollo e degli altri diritti di cui sia prevista l'esazione, ove dovuti. In tal caso, l'atto contiene il giuramento di avere bene e fedelmente adempiuto le funzioni affidate, allo scopo di far conoscere la verita' e, se si tratta di traduzioni giurate, l'attestazione di conformita' del testo tradotto al testo in lingua originale».

Testo previgente:

Art. 5

Gli atti notori e i verbali di giuramento di perizie stragiudiziali, sono ricevuti dal cancelliere, eccettuati i casi nei quali le disposizioni in vigore richiedano che l'atto notorio sia formato davanti al magistrato.